

Gazzetta ufficiale

C 241

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

17 luglio 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 241/01	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	1
2019/C 241/02	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	2

Commissione europea

2019/C 241/03	Tassi di cambio dell'euro	3
2019/C 241/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	4
2019/C 241/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	5

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 241/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	6
2019/C 241/07	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	7
Corte dei conti		
2019/C 241/08	Relazione speciale n. 12/2019 — Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 241/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9448 — Hitachi/Chassis Brakes International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 241/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio	11
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2019/C 241/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210 del Consiglio ⁽²⁾, e agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210, e nel regolamento (UE) 2017/1509, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207, debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. I motivi che hanno determinato l'inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 28 febbraio 2020, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GUL 191 del 17.7.2019, pag. 9.

⁽³⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 191 del 17.7.2019, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2019/C 241/02)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del Segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati presso l'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1210, e del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/849 e nel regolamento (UE) 2017/1509.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽³⁾ GUL 191 del 17.7.2019, pag. 9.

⁽⁴⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 191 del 17.7.2019, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 luglio 2019

(2019/C 241/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1223	CAD	dollari canadesi	1,4643
JPY	yen giapponesi	121,13	HKD	dollari di Hong Kong	8,7736
DKK	corone danesi	7,4678	NZD	dollari neozelandesi	1,6693
GBP	sterline inglesi	0,90260	SGD	dollari di Singapore	1,5234
SEK	corone svedesi	10,5405	KRW	won sudcoreani	1 322,95
CHF	franchi svizzeri	1,1075	ZAR	rand sudafricani	15,5709
ISK	corone islandesi	141,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7187
NOK	corone norvegesi	9,5933	HRK	kuna croata	7,3905
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 644,86
CZK	corone ceche	25,575	MYR	ringgit malese	4,6069
HUF	fiorini ungheresi	325,85	PHP	peso filippino	57,114
PLN	zloty polacchi	4,2555	RUB	rublo russo	70,3975
RON	leu rumeni	4,7316	THB	baht thailandese	34,662
TRY	lire turche	6,4002	BRL	real brasiliano	4,2210
AUD	dollari australiani	1,5955	MXN	peso messicano	21,3118
			INR	rupia indiana	77,0870

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 241/04)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 5018	10 luglio 2019	Dicromato di ammonio N. CE: 232-143-1, n. CAS: 7789-09-5	BAE Systems (Operations) Limited, Airport Works, Marconi Way, ME1 2XX, Rochester, Kent, Regno Unito	REACH/19/24/0	Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all'utilizzo in aeromobili militari.	21 settembre 2029	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
			Qioptiq Ltd., Glascoed Road, LL17 0LL, St. Asaph, Denbighshire, Regno Unito	REACH/19/24/1	Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all'utilizzo in aeromobili militari.	21 settembre 2029	
			Display Technologies Limited, Green-side Way, Middleton, M24 1SN, Manchester, Regno Unito	REACH/19/24/2	Uso industriale nel processo di produzione di tubi a raggi catodici per display a testa alta destinati all'utilizzo in aeromobili militari.	21 settembre 2021	

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 241/05)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 5022	10 luglio 2019	Triossido di cromo N. CE 215-607-8, n. CAS 1333-82-0	ZF Friedrichshafen AG, Bogestrasse 50, 53783 Eitorf, Germania	REACH/19/25/0	Uso per la cromatura funzionale di bielle per applicazioni automobilistiche e ferroviarie.	10 luglio 2031	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 241/06)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 5023	10 luglio 2019	Ottaidrossocromato di pentazinc (N. CE: 256-418-0, n. CAS: 49663-84-5)	Indestructible Paint Ltd, 16-25 Pentos Drive, B11 3TA, Birmingham, West Midlands, Regno Unito	REACH/19/26/0 REACH/19/26/1	Formulazione di miscele. Uso in fondi epossidici essiccati a forno per la protezione anti-corrosione di componenti di motori di aeromobili in applicazioni aerospaziali e aeroderivate.	22 gennaio 2031 22 gennaio 2031	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 241/07)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 5096	10 luglio 2019	Bis(2-metossietil) etere (diglime) Numero CE: 203-924-4 Numero CAS: 111-96-6	PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier, 91710, Vert Le Petit, Francia	REACH/19/21/0	Uso come solvente di processo in una fase di fabbricazione di una sostanza farmaceutica attiva utilizzata in un farmaco antiprotozoario	22 agosto 2024	Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non esistono alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 12/2019

Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti

(2019/C 241/08)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 12/2019, dal titolo «Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9448 — Hitachi/Chassis Brakes International)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 241/09)

1. In data 10 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hitachi Automotive Systems, Ltd. («HIAMS», Giappone), detenuta al 100 % da Hitachi Ltd. («Hitachi», Giappone)
- Chassis Brakes International B.V. («CBI», Paesi Bassi), detenuta principalmente da alcuni fondi di investimento gestiti da KPS (Stati Uniti)

HIAMS acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di CBI.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- HIAMS: produzione e fornitura di prodotti e tecnologie dell'industria automobilistica, comprese componenti per freni per autovetture e veicoli commerciali leggeri. HIAMS opera in Giappone, Stati Uniti, Messico, Germania, Francia, Cechia, Regno Unito, Cina, Thailandia, Singapore, Indonesia, India e Corea.
- CBI: produzione e fornitura di componenti per freni per autovetture e veicoli commerciali leggeri. CBI ha sede nei Paesi Bassi e opera in UE, Turchia, Cina, Thailandia, Giappone, Sudafrica, America settentrionale, America latina e India.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9448 — Hitachi/Chassis Brakes International

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Publicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

(2019/C 241/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«NORSK VODKA»/«NORWEGIAN VODKA»

Numero di fascicolo: PGI-NO-02240 — 25.11.2016

1. Indicazione geografica da registrare

«Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka»

2. Categoria della bevanda spiritosa

Vodka (allegato II — categoria 15 del regolamento (CE) n. 110/2008)

3. Descrizione della bevanda spiritosa*Principali caratteristiche fisiche*

La vodka ha un carattere neutro, come definito dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 e integrato nell'accordo SEE e attuato nel paragrafo 2 del regolamento norvegese n. 1148 dell'11 ottobre 2006 sulle bevande spiritose e le bevande aromatizzate.

La vodka è chiara, trasparente e incolore.

Principali caratteristiche chimiche

Il tenore massimo di sostanza secca è 1 g/l nel prodotto finito, in modo da mantenere la purezza e distinguibilità del prodotto. Il tenore di alcole etilico è pari ad almeno il 37,5 % in volume.

L'alcole etilico è ricavato da patate o cereali ridotti in purea, fermentati e distillati in Norvegia. Il distillato che ne deriva non presenta più di 3 g di metanolo per ettolitro di alcole etilico al 100 % al fine di ottenere la vodka più pura possibile. Il contenuto di metanolo è pertanto inferiore di 7 g per ettolitro di etanolo al 100 % rispetto al limite previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008, che è di 10 g per ettolitro di etanolo al 100 %.

Principali caratteristiche organolettiche

La Norsk Vodka/Norwegian Vodka è una vodka pura, neutra dal punto di vista organolettico. Questo è importante, poiché il carattere del distillato puro è il più determinante per la qualità del prodotto. La vodka ha un gusto neutro con discrete note aromatiche della materia prima, che la rendono ideale come ingrediente di vari cocktail e da degustare liscia, essendo pulita al palato.

Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria a cui appartiene

La Norsk Vodka/Norwegian Vodka ha un aroma neutro e un gusto puro e pulito. La purezza delle caratteristiche organolettiche è il risultato del processo di produzione e della filosofia dei produttori norvegesi in materia di aroma e gusto.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 1.

4. Zona geografica interessata

La produzione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka avviene entro i confini del Regno di Norvegia. L'alcole etilico è distillato in Norvegia e la vodka è prodotta in Norvegia. Tuttavia, la diluizione con l'acqua nella fase di trasformazione successiva alla distillazione nonché l'imbottigliamento possono essere effettuati al di fuori del Regno di Norvegia.

5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La produzione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka avviene in tre fasi, e segnatamente la fermentazione, la distillazione e la fase di trasformazione dopo la distillazione. Per ragioni storiche, le materie prime possono provenire dall'estero. Tuttavia, le tre fasi di trasformazione sotto descritte devono avvenire nella zona delimitata, fatta eccezione per la diluizione con l'acqua nella fase di trasformazione dopo la distillazione e l'imbottigliamento, che possono avvenire al di fuori della zona delimitata.

Fermentazione

Le materie prime utilizzate per la produzione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka sono le patate o i cereali. Quando si utilizzano i cereali, le materie prime sono miscelate con l'acqua calda in modo da innescare il rilascio dell'amido. Le patate sono fatte bollire affinché l'amido possa essere decomposto dagli enzimi. Vengono aggiunti enzimi naturali sotto forma di malto d'orzo oppure enzimi esogeni di degradazione dell'amido, che creano un liquido zuccherino (il «mosto»). Gli enzimi scindono l'amido presente nel mosto in zuccheri e si procede al raffreddamento del mosto. Al mosto si aggiungono lieviti coltivati per avviare il processo di fermentazione con cui gli zuccheri e il liquido si trasformano in etanolo, altri alcoli e congeneri. L'uso di lieviti coltivati rispetto alla fermentazione spontanea crea un sapore pulito all'assaggio, un liquido alcolico senza congeneri eccessivi che conferisce al prodotto finito un palato più pulito.

Distillazione

Il liquido fermentato è quindi distillato con un ciclo frazionato o continuo, tramite un alambicco a colonna. Nell'alambicco a colonna il flusso di mosto attraversa una serie di piastre. Il vapore immesso alla base della colonna riscalda il mosto fino alla temperatura di ebollizione, producendo vapori che, risalendo attraverso le piastre perforate, rimuovono gli alcoli e i congeneri dalla fase liquida. I vapori ricchi di alcole si condensano nella parte alta della colonna. Alla fine si ottiene un alcol con un tenore minimo di etanolo del 96,0 % vol., contenente non più di 3 g di metanolo per ettolitro di etanolo al 100 %. La distillazione a colonna rimuove i congeneri e conferisce al prodotto finito le sue qualità organolettiche di pulizia e morbidezza, senza lasciare una sensazione gustativa residua di bruciore.

Trasformazione dopo la distillazione

Il distillato puro di vodka è diluito con acqua fino a ottenere una gradazione compresa fra 37,5 % vol. e 60,0 % vol. Per renderla più morbida, la vodka può essere addizionata con zucchero fino a un tenore massimo di sostanza secca di 1 g per litro. Prima dell'imbottigliamento la vodka può subire un processo di produzione, ad esempio il filtraggio a carbone, che non avrà altro risultato che quello di mantenere il carattere neutro della vodka.

6. Legame con l'ambiente geografico o con l'origine

La Norsk Vodka/Norwegian Vodka ha sia una reputazione che una qualità speciale, in relazione con la zona geografica delimitata.

Reputazione

In base a prove documentali sulla produzione delle bevande spiritose in Norvegia, la tradizione delle distillerie in Norvegia ha avuto inizio nel 1531 a Bergen. Bergen era un centro del commercio ittico norvegese ed è stata all'origine delle tradizioni commerciali e dello sviluppo della gastronomia in Norvegia. Per quanto all'epoca la Norvegia facesse parte del Regno di Danimarca, la parte rurale del paese manteneva le sue tradizioni regionali di produzione delle bevande spiritose. Quando i raccolti in Norvegia erano scarsi e le colture troppo esigue per ragioni climatiche, le patate o i cereali erano importati dai paesi vicini. Questa è l'origine delle materie prime attualmente utilizzate per la produzione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka.

A metà del 19° secolo si contavano fino a 9 000 distillerie in Norvegia, per lo più all'interno di aziende agricole a conduzione familiare. La bevanda spiritosa norvegese era considerata un bene importante per le famiglie e un prodotto medicinale per la prevenzione delle malattie nella stagione fredda. Ciò causò un elevato consumo di alcol in Norvegia, tanto da indurre il governo norvegese a volerne ridurre gli effetti dannosi. Il risultato fu una regolamentazione che stabiliva un volume minimo di produzione per ciascun distillatore in Norvegia. Ciò portò gli agricoltori a unire le forze e a costruire cooperative di produzione di maggiori dimensioni, investendo in attrezzature per la distillazione di miglior qualità, con una maggiore capacità rispetto al passato. Il risultato fu un prodotto di miglior qualità, che rese la bevanda spiritosa norvegese pura e pulita dal punto di vista organolettico.

Nel 1916 il proibizionismo in Norvegia dichiarò fuori legge la produzione e il consumo di bevande spiritose. All'abolizione del proibizionismo, nel 1927, il governo norvegese mantenne il controllo sui produttori norvegesi di bevande spiritose tramite il monopolio di Stato, che acquisì i diritti su tutte le ricette, le attrezzature e i marchi di bevande spiritose esistenti. Fu costituito il «Vinmonopolet», il monopolio di Stato norvegese per la produzione e la vendita di bevande spiritose. Il «Vinmonopolet» definì le norme per la purificazione delle bevande spiritose da utilizzare nella produzione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka, e costruì i propri impianti di rettificazione/purificazione delle bevande spiritose prodotte in Norvegia. La produzione in regime di monopolio di Stato per 78 anni, fino al 2005, ha influenzato in modo significativo la tradizione delle bevande spiritose norvegesi, facendo della Norsk Vodka/Norwegian Vodka la bevanda alcolica di elevata qualità, a basso tenore di metanolo e di congeneri che è ancora oggi.

A riprova dell'importanza dell'origine della vodka, si citano i tentativi di commercializzazione di una vodka non prodotta in Norvegia e proposta come Norsk vodka/Norwegian Vodka da parte di operatori stranieri. L'IG Norsk Vodka/Norwegian Vodka è stata prodotta e commercializzata al di fuori della zona di delimitazione dell'IG in due occasioni. Ciò dimostra chiaramente che l'IG Norsk Vodka/Norwegian Vodka è particolarmente apprezzata e di gran valore e che i produttori che operano fuori dal territorio norvegese intendono sfruttare e trarre profitto dalla qualità e dalla reputazione della Norsk Vodka/Norwegian Vodka.

Le vodke norvegesi hanno ricevuto svariati premi e riconoscimenti in occasione di concorsi mondiali quali l'International Wine & Spirits Competition, la San Francisco World Spirits Competition e l'International Spirits Challenge.

Qualità speciale

Processo di produzione

La fermentazione delle materie prime con lieviti coltivati è la chiave della produzione di una bevanda spiritosa pulita e a basso contenuto di metanolo.

Gli alambicchi utilizzati sia per la produzione frazionata che per quella continua sono dotati di colonne a piastre per purificare la bevanda spiritosa. Il numero e la forma delle piastre variano da un produttore all'altro, ma tutte hanno in comune la capacità di produrre una bevanda spiritosa pura, con un basso tenore di metanolo.

Fattori umani

La competenza del distillatore è vitale per il funzionamento delle colonne di distillazione. Il distillatore utilizza la propria perizia in ogni momento della distillazione, regolando la velocità di distillazione, che a sua volta influisce sulla purezza del prodotto finito.

Oltre al requisito di soli 3 g di metanolo per ettolitro di alcole etilico al 100 % e un massimo di 1 g/l di sostanza secca, di vitale importanza per la qualità del prodotto è la competenza del blender rispetto alle formulazioni uniche della vodka norvegese.

7. Disposizioni dell'Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

I requisiti di base sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 110/2008, come integrati nell'accordo SEE e attuati al paragrafo 2 del regolamento norvegese n. 1148 dell'11 ottobre 2006 sulle bevande spiritose e le bevande aromatizzate.

L'indicazione geografica Norsk Vodka/Norwegian Vodka è tutelata nel SEE (Stati membri dell'UE e paesi del SEE/EFTA) dal 1994 grazie a un testo di adeguamento, stabilito al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE, alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1576/89 e (CE) n. 110/2008.

In norvegese e in inglese, l'indicazione geografica prevede due diverse denominazioni, seppur equivalenti: Norsk Vodka/Norwegian Vodka.

8. Richiedente

Norvegia
Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione norvegese
P.O. BOX 8007 Dep.
N-0030 Oslo
NORVEGIA

9. Aggiunte all'indicazione geografica

—

10. Norme specifiche in materia di etichettatura

—

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT